



Comune di San Rocco al Porto
Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO
DELLE AREE DI
SGAMBAMENTO CANI**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25.09.2023



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

Sommario

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.	2
Art. 2 DEFINIZIONI.....	2
Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE	2
Art. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SGAMBAMENTO.....	3
Art. 5 APERTURA DELL'AREA.....	3
Art. 6 ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE.....	3
Art. 7 GESTIONE DELLE AREE	3
Art. 8 ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA	4
Art. 9 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI	7
Art. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI	8



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

Art. 1 OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle aree di sgambamento cani, realizzate nel Comune di San Rocco al Porto, al fine di garantire il benessere animale e salvaguardare la sicurezza degli utenti che usufruiscono della stessa.

A tal fine, l'Amministrazione Comunale, nell'ambito di aree verdi di proprietà, individua zone circoscritte in cui gli animali possono muoversi e correre liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del proprietario/detentore, senza cagionare danni al patrimonio arboreo o alle strutture presenti.

Art. 2 DEFINIZIONI

a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello recante la dicitura "Area di sgambamento per cani/Area cani" indicante le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/detentori che devono garantire il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;

b) Detentore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, il quale è responsabile civilmente e penalmente degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

Art. 4 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI SGAMBAMENTO

L'area destinata allo sgambamento cani, è indicata nell'allegato B), parte sostanziale del presente regolamento. L'individuazione di nuove aree o eventuali modifiche a quella esistente, saranno effettuate con atto della Giunta Comunale.

Art. 5 APERTURA DELL'AREA

L'area di sgambamento è aperta tutti i giorni, 24 ore su 24.

L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, l'attuale area di sgambamento o le future aree che potrebbero essere realizzate, qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 6 ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Le aree di sgambamento opportunamente recintate, disporranno di un solo ingresso con cancello carrabile dotato di apertura /chiusura dall'interno ed esterno e di cestini per la raccolta dei rifiuti.

All'esterno di dette aree sarà collocata apposita cartellonistica riportante le norme generali di comportamento per l'accesso e utilizzo dell'area.

Sarà cura dell'Amministrazione Comunale provvedere allo svuotamento periodico dei cestini, alla pulizia dell'area, alla sua eventuale disinfezione e allo sfalcio dell'erba, oltre all'eventuale installazione di distributori di sacchetti igienici per la raccolta delle deiezioni animali.

Art. 7 GESTIONE DELLE AREE

L'Amministrazione Comunale potrà avvalersi di Associazioni di Volontariato o di privati cittadini per la gestione (sfalcio erba, manutenzione, etc.) delle aree, mediante apposita convenzione che ne disciplina i rapporti.

Inoltre, le aree potranno essere temporaneamente ed occasionalmente concesse in uso ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

animale, oppure per attività terapeutiche tipo pet therapy o attività di integrazione uomo animale, tipo agility dog.

Art. 8 ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA

All'interno delle "aree di sgambamento cani" devono essere rispettate le seguenti norme di accesso e di utilizzo, igieniche e comportamentali:

1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/detentori e ai loro cani.
2. A norma delle leggi vigenti, gli animali che accedono alle aree dedicate allo sgambamento devono essere in regola con l'iscrizione all'anagrafe canina, con la registrazione e l'identificazione con microchip.
3. Il proprietario/detentore deve garantirsi con apposita polizza assicurativa contro eventuali danni che il proprio animale potrebbe arrecare ad altri cani o a persone.
4. I cani devono essere condotti esclusivamente da persone in grado di poterli correttamente gestire, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.
5. I proprietari/detentori per accedere all'area di sgambamento, devono portare al seguito il guinzaglio e idonea museruola, rigida o morbida, per trattenere i loro cani, ogni qualvolta se ne presenti la necessità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e animali) eventualmente presenti nell'area, o su richiesta delle Autorità competenti.
6. I proprietari/detentori hanno l'obbligo di introdurre i cani al guinzaglio sino all'interno delle aree di sgambamento e liberarli solo dopo aver verificato tutte le condizioni di sicurezza e/o opportunità.
7. I cani possono essere lasciati liberi dal guinzaglio purché sotto il costante controllo del proprietario/detentore, dopo aver verificato che l'area non sia già occupata da altri utenti.



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

8. Per ragioni di sicurezza, è ammessa la permanenza di un solo utente alla volta. Tuttavia, in accordo unanime tra i proprietari/detentori, possono essere introdotti contemporaneamente più cani tra loro compatibili, cioè con comprovata conoscenza e comportamento amichevole fra i cani. Il proprietario/detentore deve comunque vigilare costantemente ed essere in grado di gestire correttamente il proprio cane in modo da assicurare che lo stesso abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza temporanea con le persone e animali presenti nell'area di sgambamento e di intervenire in qualsiasi momento riguardo a comportamenti potenzialmente dannosi ad altri animali, persone o cose.
9. Ogni proprietario/detentore potrà permanere con il proprio cane all'interno dell'area per un tempo massimo di 15 minuti nel caso in cui altri cani, con lui incompatibili, stiano aspettando di entrare, in modo da preservare il diritto di entrare nell'area a tutti i cittadini, anche a chi non si sente tranquillo ad accedere all'area se presenti altri cani.
10. Se l'area è già occupata da altri utenti per un periodo superiore ai 15 minuti e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre successivamente, è previsto che anche una singola persona chieda ai proprietari/detentori già presenti di entrare. Questi ultimi sono tenuti ad uscire dall'area con il cane, in propria custodia, per consentire un altrettanto periodo di sgambamento in solitaria del cane della persona richiedente.
11. I cani non devono essere tenuti in braccio all'interno dell'area.
12. Evitare la compresenza tra cani liberi e cani al guinzaglio.
13. Nel caso di incompatibilità tra cani, di cani con problemi comportamentali, gli stessi devono essere dotati, a seconda dei casi, di museruola e/o guinzaglio: ogni detentore è responsabile del proprio cane.
14. Mantenere il controllo e l'attenzione sul proprio animale, in particolare se di grossa taglia.
15. A chi si appresta ad entrare si consiglia di controllare i cani già presenti e lasciare il tempo, ai proprietari/detentori, di richiamare i propri animali.



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

16. Ai proprietari/detentori di cani è fatto obbligo, entrando ed uscendo dalle aree di sgambamento, di chiudere tempestivamente, al loro passaggio, i cancelli e di mantenerli chiusi durante la permanenza.
17. Non permettere a più cani di precipitarsi verso un nuovo entrato, anche se conosciuto.
18. L'igiene delle aree è affidata prioritariamente ai proprietari/detentori. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/detentori:
 - alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani ed alla conseguente immissione negli appositi contenitori predisposti;
 - a fare uso, per l'asportazione, di idonei raccoglitori (sacchetti) di materiale plastico impermeabile;
 - ad essere dotati in adeguata quantità, di raccoglitori idonei alla rimozione delle deiezioni per ogni cane accompagnato. La "adeguata quantità" è da commisurarsi al tempo di permanenza sull'area.
19. È vietato gettare a terra rifiuti di ogni tipo.
20. È vietato danneggiare gli arredi, le dotazioni e gli elementi naturalistici presenti nell'area.
21. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d'andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato dai competenti Uffici comunali.
22. All'interno dell'area non è consentito somministrare cibo ai cani e/o lasciarne avanzi. È altresì vietato ai fruitori dell'area introdurre e consumare in loco alimenti di qualsiasi tipo.
23. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
24. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
25. Il proprietario/detentore del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi.



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

26. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale (Ufficio Tecnico o Polizia locale) della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli.
27. È vietato utilizzare l'area in modo diverso da "area di sgambamento cani".
28. È vietata qualsiasi attività di addestramento intesa ad aumentare l'aggressività del cane o per altre finalità.

Art. 9 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

1. La funzione di vigilanza in merito all'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta in via prioritaria dalla Polizia Locale e da Ufficiali ed agenti di P.G. nonché dalle Guardie Ecozoofile ove sussista una collaborazione con il Comune.
2. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00. In caso di recidiva, quale pena accessoria, potrà essere definitivamente interdetto l'accesso.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.
5. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il proprietario/detentore potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il proprietario/detentore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria 3

C.F. 03946010158

Art. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI

L'art. 27 dello Statuto prevede che “I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio dopo l'adozione della delibera, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché, per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva”.

Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze sindacali.

COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO
Provincia di Lodi
"planimetria area cani"



AREA CANI
mq. 1200 circa

